

Serie Ordinaria n. 48 - Venerdì 01 dicembre 2017

**D.g.r. 20 novembre 2017 - n. X/7390**  
**Sistematizzazione e semplificazione della disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli art. 44, 45 e 46 della l.r. 6/2012**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997 n. 422 avente per oggetto «Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale n. 6 del 4 aprile 2012 «Disciplina del settore dei trasporti», con particolare riguardo agli artt. 44, 45 e 46, nonché il Regolamento Regionale 10 giugno 2014, n. 4 «Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)», di seguito denominato Regolamento;

Richiamate le Delibere di Giunta regionale aventi ad oggetto la disciplina delle agevolazioni tariffarie in attuazione delle disposizioni normative sopra citate:

- n. 627 del 6 settembre 2013 «Agevolazioni tariffarie: determinazioni in merito ai controlli regionali e ai rimborsi»;
- n. 2275 del 1 agosto 2014 «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 2683 del 21 novembre 2014 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2014 e modifiche e integrazioni alla delibera della giunta regionale n. 2275 del 1 agosto 2014 avente ad oggetto «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 3782 del 3 luglio 2015 «Disciplina delle agevolazioni regionali di trasporto pubblico ai sensi dell'art. 45, comma 1, della l.r. n. 6/2012 e art. 28 del regolamento regionale n. 4/2014 e determinazioni in merito alla tessera unica regionale di cui all'art. 29 del regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 4541 del 10 dicembre 2015 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2015. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 4737 del 22 gennaio 2016 «Definizione delle attività regionali per il controllo dei requisiti previsti per il rilascio delle agevolazioni tariffarie di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 46, c. 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti»;
- n. 5896 del 28 novembre 2016 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2016. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014»;
- n. 5898 del 28 novembre 2016 «Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie di cui agli artt. 45 e 46 della l.r. n. 6/2012, alle sanzioni di cui all'art. 46 c. 2 e alla loro rateizzazione: approvazione dello schema di convenzione per la gestione del processo di rilascio delle agevolazioni fra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale e modifiche alla dgr 4541/2015»;
- n. 6275 del 27 febbraio 2017 «Integrazione della d.g.r. n. 5898 del 28 novembre 2016. Determinazioni in merito alle sanzioni e all'improcedibilità del procedimento sanzionatorio delle agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale, di cui all'art. 46 c. 2 della l.r. n. 6/2012»;
- n. 7302 del 30 ottobre 2017 «Valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico locale per l'anno 2017. Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014»;

Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 3552 del 30 marzo 2017, relativo all'approvazione della modulistica necessaria al rilascio e rinnovo delle agevolazioni tariffarie, nonché per la gestione di tutti i procedimenti amministrativi ivi inclusi i procedimenti sanzionatori;

Richiamato inoltre il Contratto di servizio vigente con Trenord s.r.l. approvato con d.g.r. n. 1263/2014 che prevede che la Carplus Lombardia annuale sia utilizzabile sui servizi ESCity e simi-

lari, nonché sui servizi ferroviari regionali di 1° classe, in abbinamento alle agevolazioni tariffarie regionali;

Ritenuto opportuno effettuare una ricognizione della normativa nazionale vigente relativamente al legittimo riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni deliberative sopra citate per il rilascio ed il rinnovo annuale delle agevolazioni tariffarie ai soggetti beneficiari, suddivisi per singola categoria di beneficiari, come indicato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto altresì opportuno, in attuazione dei principi di semplificazione, chiarezza e trasparenza e al fine di favorire l'accesso al sistema delle agevolazioni tariffarie e nel contempo migliorarne la gestione amministrativa, procedere alla ricognizione ed aggiornamento:

- di tutti i requisiti, le condizioni e le modalità di utilizzo delle agevolazioni tariffarie, come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto
- di tutti i procedimenti amministrativi contenuti negli atti di Giunta sopra citati, come da allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che con l'Allegato A) alla d.g.r. n. 5898/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie, tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia contenente i medesimi impegni di cui all'Allegato D) alla d.g.r. n. 2275/2014 avente durata pari a un biennio decorrente dalla data della relativa sottoscrizione;

Preso atto che in data 27 gennaio 2017 Regione ha proceduto alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie per il biennio 2017-2018 con l'azienda Trenord srl;

Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale, come da allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dello schema approvato con l'Allegato A) alla d.g.r. n. 5898/2016, ferma restando la validità della Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie sottoscritta in data 27 gennaio 2017 da Regione con l'azienda Trenord srl per il biennio 2017-2018;

Valutata la conseguente necessità di procedere alla revoca degli atti di Giunta citati nel primo «RICHIAMATE» del presente atto nelle parti relative alle agevolazioni tariffarie laddove diversamente disciplinate nel presente atto, mantenendone salvi gli effetti prodotti;

Vista la d.g.r. 7302 del 30 ottobre 2017 che definisce la quantificazione delle risorse per la valorizzazione economica per l'anno 2017, unitamente al conguaglio per l'anno 2016, dandone copertura nel Bilancio pluriennale 2017 - 2019: al capitolo 10.02.104.8672 per € 1.336.741,08 nell'esercizio 2017 e per € 273.886,26 nell'esercizio 2018; al capitolo 10.02.103.8021 per € 10.719.918,72 nell'esercizio 2017 e per € 2.348.145,13 nell'esercizio 2018;

Ritenuto, inoltre, che le spese a carico di Regione per gli anni 2018 e 2019 sono stimabili e trovano copertura, nel Bilancio pluriennale 2017 - 2019, come di seguito specificato:

- per la valorizzazione relativa agli anni 2018 e 2019 l'importo è stimabile in 26,8 milioni di euro complessivi, gli importi annui saranno puntualmente definiti in successivi atti come dalla procedura di cui allegato C.7, che sono garantiti sui capitoli 10.02.103.8672 e 10.02.104.8021 per 11,2 milioni a valere sull'esercizio 2018 e 15,6 milioni a valere sull'esercizio 2019;
- per il procedimento di rimborso di cui all'allegato C.6 l'impegno è stimabile in 15.000 euro annui a valere sul capitolo 10.02.109.10163;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di stabilire che il riconoscimento dei requisiti previsti per il rilascio ed il rinnovo delle agevolazioni tariffarie avviene sulla base della normativa nazionale vigente di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di procedere alla ricognizione ed aggiornamento:

- dei requisiti, delle condizioni e delle modalità di utilizzo delle agevolazioni tariffarie, contenute negli atti di Giunta sopra citati, come da allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di tutti procedimenti amministrativi contenuti negli atti di Giunta citati in premessa, come da allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale, come da allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, in sostituzione dello schema approvato con l'Allegato A) alla d.g.r. n.5898/2016, ferma restando la validità della Convenzione per la gestione delle agevolazioni tariffarie sottoscritta in data 27 gennaio 2017 da Regione con l'azienda Trenord srl per il biennio 2017-2018;
4. di dare mandato, in attuazione del principio di semplificazione, alla competente struttura della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità alla definizione della modulistica necessaria per i procedimenti amministrativi disciplinati all'allegato C);
5. di procedere alla revoca degli atti di Giunta n. 627 del 6 settembre 2013, n. 2275 del 1 agosto 2014, n. 2683 del 21 novembre 2014, n. 3782 del 3 luglio 2015, n. 4541 del 10 dicembre 2015, n. 4737 del 22 gennaio 2016, n. 5896 del 28 novembre 2016, n. 5898 del 28 novembre 2016, n. 6275 del 27 febbraio 2017 e n. 7302 del 30 ottobre 2017 nelle parti relative alle agevolazioni tariffarie laddove diversamente disciplinate nel presente atto, mantenendone salvi gli effetti prodotti;
6. di stabilire che le spese a carico di Regione per gli anni 2018 e 2019 sono stimabili e trovano copertura, nel Bilancio pluriennale 2017 - 2019, come di seguito specificato:
- per la valorizzazione relativa agli anni 2018 e 2019 l'importo è stimabile in 26,8 milioni di euro complessivi, gli importi annui saranno puntualmente definiti in successivi atti come dalla procedura di cui allegato C.7, che sono garantiti sui capitoli 10.02.103.8672 e 10.02.104.8021 per 11,2 milioni a valere sull'esercizio 2018 e 15,6 milioni a valere sull'esercizio 2019;
  - per il procedimento di rimborso di cui all'allegato C.6 l'impegno è stimabile in 15.000 euro annui a valere sul capitolo 10.02.109.10163;
7. di demandare al dirigente della competente struttura gli adempimenti conseguenti;
8. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Lombardia e ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario  
Fabrizio De Vecchi

— • —

**Allegato A)****NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO ANNUALE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN REGIONE LOMBARDIA****DISPOSIZIONI GENERALI**

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

D.L. 1 luglio 2009, n.78 (convertito dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009) "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", Art.20.

Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", art. 18, c.22.

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE), e successive circolari INPS applicative.

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

**DISPOSIZIONI PER SINGOLE CATEGORIE DI CITTADINI BENEFICIARI RESIDENTI IN  
LOMBARDIA**

**Invalido/a di guerra dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria**

Legge 28 luglio 1971, n. 585 "Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra".

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra".

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

**Invalido/a per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria**

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

**Deportato/a nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup> categoria, oppure deportato/a nei campi di sterminio nazisti con grado di invalidità civile non inferiore al 67%**

D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 "Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste", con particolare riferimento all'art.6.

Legge 08 luglio 1971, n. 541 "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

Legge 29 gennaio 1994, n. 94 "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

**Invalido/a a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 1<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa**

Legge 20 ottobre 1990, n. 302 "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Legge 23 novembre 1998, n. 407 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206".

**Privo/a di vista per cecità totale, cecità parziale e ipovedente grave (da intendersi quale invalido civile con grado di invalidità derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi).**

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti", come modificato dal D.m. 14.06.1994.

Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici", con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4.

**Sordo/a**

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti", con particolare riferimento all'art.1.

Legge 20 febbraio 2006, n.95 "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi".

**Invalido/a civile con grado di invalidità non inferiore al 67%**

Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 1988, n. 291 "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988", con particolare riferimento all'art.3.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291".

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 15 ottobre 1990, n. 295 "Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti".

Decreto Ministeriale - Ministero del Tesoro - 5 agosto 1991, n. 387 "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile".

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti".

Ministero dell'economia e delle finanze. D.M. 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con particolare riferimento all'art.25.

### **Minore di anni 18 invalido/a**

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con particolare riferimento all'art.25.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riferimento all'art.94.

### **Inabile e invalido/a del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 67% (da intendersi riferito ai casi di infortunio o malattia professionale o inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa che rendono il soggetto inabile al lavoro con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 50% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore al 67%).**

Legge 11 aprile 1955, n. 379 "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro", con particolare riferimento all'art.7.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", con particolare riferimento agli artt. 74 e segg. e all'art.178.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Ministero del lavoro e della previdenza sociale D.M. 12 luglio 2000 "Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali".

Non rientrano nella categoria i soggetti divenuti inabili al lavoro per infermità non dipendenti da cause di servizio, il cui atto di riconoscimento dello stato di inabilità si basa su una delle seguenti disposizioni:

Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

Legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi", con particolare riferimento all'art.13.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", con particolare riferimento all'art.2, comma 12.

D.M. 8 maggio 1997, n. 187 "Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute dall'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria".

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riferimento all'art.35.

D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

#### **Vittima del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%**

Legge 13 agosto 1980, n. 466 "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" con particolare riferimento all'art.1, comma 562.

#### **Profugo/a da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versa in stato di bisogno**

Legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profughi" limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 1, n. 4, che prevede che gli interventi previsti nella stessa legge si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che



hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'art.1 i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio. La qualifica di profugo è riconosciuta, a domanda, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Legge 4 marzo 1952, n. 137 "Assistenza a favore dei profughi".

D.P.R. 4 luglio 1956, n. 1117 "Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137".

Legge 25 ottobre 1960, n. 1306 "Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri".

Legge 12 dicembre 1973, n. 922 "Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati".

**DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO  
ALL'ACCOMPAGNATORE**

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", con particolare riferimento agli artt.76 e 218.

Legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".

Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4.

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti" con particolare riferimento all'art.1.

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", con particolare riferimento all'art.25.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riferimento all'art.94.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", con esclusivo riferimento all'art.3, c.3".

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riguardo all'art.94, comma 3.

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", con esclusivo riferimento all' articolo 42-ter, comma 1.

— • —

**ALLEGATO B)**

**AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” - DEFINIZIONE DEL BENEFICIO, DELLE CATEGORIE BENEFICIARIE E DEI REQUISITI PREVISTI, NONCHE’ DELLE TARIFFE**

**ALLEGATO B 1)****Oggetto del beneficio**

Le agevolazioni tariffarie regionali previste dall'art.45, c.1, l.r.n.6/2012, consentono la libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale già utilizzabili con la Tariffa Integrata Regionale, di cui alla parte IV del Regolamento;

L'agevolazione, denominata "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata", è utilizzabile, in sostituzione della Carta Regionale di Trasporto, anche sui servizi di 1° classe ferroviari, aeroportuali ferroviari, nonché sui servizi ferroviari a mercato in affiancamento ad apposite carte di ammissione (es. Carta Plus Lombardia annuale), secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto con l'azienda esercente i servizi ferroviari in Lombardia.

**ALLEGATO B 2)****Categorie di beneficiari dell'agevolazione*****B.2.1 Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia***

L'agevolazione tariffaria di 1° fascia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alle seguenti categorie indicate dall'art.28, c.2 del Regolamento n.4/2014 in possesso di un atto o di un certificato valido rilasciato dalla competente Amministrazione Certificante sulla base delle disposizioni normative di riferimento e contenute nell'Allegato A:

- a) invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria;
- b) invalidi per causa di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- c) deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. con invalidità dalla prima alla quinta categoria, oppure deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. con invalidità civile non inferiore al 67%;
- d) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata, dalla prima alla quinta categoria, o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- e) privi di vista per cecità totale o parziale;
- f) ipovedenti gravi - da intendersi quali invalidi civili con grado di invalidità derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi;
- g) sordi;
- h) invalidi civili al 100%;
- i) minori di anni 18 invalidi;
- j) inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità a partire dall'80%, o equiparato da intendersi con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 60% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore all'80%;
- k) vittime del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%;
- l) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versano in stato di bisogno.

I soggetti minorenni, già titolari di agevolazione, al compimento del 18° anno di età devono presentare un nuovo modulo per conservare o modificare l'agevolazione in funzione dello stato di invalidità che viene riconosciuto dalle Commissioni Sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 114/2014. I soggetti diventati maggiorenni possono (in proprio o attraverso il tutore nominato) inviare fotocopia della ricevuta di presentazione della nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità presentata all'INPS; in tal caso alla scadenza della loro agevolazione riconosciuta in qualità di minorenni sarà consentito un ulteriore rinnovo annuale.

**B.2.2 Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia**

L'agevolazione tariffaria di 2° fascia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia, appartenenti alle seguenti categorie indicate dall'art.28, c.2 del Regolamento in possesso, laddove necessario, di un atto o di un certificato valido rilasciato dalla competente Amministrazione Certificante sulla base delle disposizioni normative di riferimento e contenute nell'Allegato A:

- a) invalidi di guerra dalla sesta alla ottava categoria;
- b) invalidi per causa di servizio dalla sesta alla ottava categoria;
- c) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata dalla sesta alla ottava categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- d) invalidi civili dal 67% al 99%;
- e) inabili ed invalidi del lavoro dal 67% al 79%, o equiparato da intendersi con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 50% e sino al 59% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore al 67% e sino al 79%;
- f) persone di età superiore ai sessantacinque anni.

Tutte le sopra citate categorie di beneficiari possono accedere all'agevolazione solo se l'attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità comprova un limite di reddito pari o inferiore a:

- o 12.500 € per le persone con età superiore a 65 anni;
- o 16.500 € per le altre categorie di soggetti.



***B.2.3 Io viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia***

L'agevolazione tariffaria è riservata ai cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alla seguente categoria:

- persone di età superiore ai sessantacinque anni senza alcun limite di reddito.

## **ALLEGATO B 3)**

### **Categorie di beneficiari aventi diritto all'accompagnatore**

Le categorie di beneficiari delle agevolazioni tariffarie hanno diritto, se in possesso di un atto o di un certificato rilasciato ai sensi della **NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ACCOMPAGNATORE** indicata nell'Allegato A), a viaggiare accompagnati da una persona non pagante esibendo, in caso di controllo a bordo dei mezzi, il titolo di viaggio **IVOL agevolata** del titolare dell'agevolazione e riportante l'indicazione "Con accompagnatore".

L'accompagnatore è la persona che, indipendentemente dalla propria età anagrafica, accompagna il titolare dell'agevolazione nel suo spostamento con i mezzi pubblici; avvalersi dell'accompagnatore è una mera facoltà per l'utente titolare dell'agevolazione, che ha il diritto di viaggiare anche senza accompagnatore.

## **ALLEGATO B 4)**

### **Tariffe in vigore**


- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia" 10 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia" 80 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia" 699 €/anno;


in tali tariffe è compreso il costo di rilascio e spedizione della tessera elettronica, definito in 8 €, quale costo massimo di cui 3,4 € corrispondenti ai costi vivi di produzione e stampa della tessera e, per la parte residua, corrispondente al costo di spedizione con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna, stabilito con tariffa ministeriale; il valore di costo massimo potrà essere adeguato esclusivamente in funzione dell'eventuale variazione delle tariffe ministeriali relative alla spedizione.


## **ALLEGATO B 5)**

### **Layout delle tessere**

Il layout delle tessere di riconoscimento riservato ai titolari di agevolazione, è definito, come di seguito riportato, nelle versioni con e senza accompagnatore, utilizzando i colori della tessera "Io viaggio", di cui alla d.g.r. 3782/15, nonché i marchi "Io viaggio" e "Lombardia in movimento", in conformità al loro manuale d'uso.










# AGEVOLATA

Nome Cognome	N° agevolazione
Data di nascita	Scadenza
Issera N°	








# AGEVOLATA con ACCOMPAGNATORE


Nome Cognome	N° agevolazione
Data di nascita	Scadenza
Issera N°	

La presente tessera, personale e non cedibile, è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di versamento dell'apposito bollettino postale pre-compilato con i dati personali, non scaduto.  
Non sono ammesse cancellature o correzioni. Eventuali ibellazioni e/o alterazioni di tessera e/o ricevuta di versamento del bollettino, saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno il ritiro degli stessi.  
A richiesta del titolare è obbligo esibire un documento di riconoscimento valido.



**Regione Lombardia**

La presente tessera, personale e non cedibile, è valida solo se accompagnata dalla ricevuta di versamento dell'apposito bollettino postale pre-compilato con i dati personali, non scaduto.  
Non sono ammesse cancellature o correzioni. Eventuali ibellazioni e/o alterazioni di tessera e/o ricevuta di versamento del bollettino, saranno perseguibili ai sensi di legge e comporteranno il ritiro degli stessi.  
A richiesta del titolare è obbligo esibire un documento di riconoscimento valido.



**Regione Lombardia**

**ALLEGATO C)**

**AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO, RINNOVO, FURTO E SMARRIMENTO, MANCATO RECAPITO, ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE, RIMBORSO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA, NONCHE’ DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.**

### **C.1.Procedimento per il rilascio di nuova agevolazione**

- 1 Regione provvede a rendere disponibile la documentazione per la presentazione dell'istanza per l'agevolazione tariffaria, denominata "Kit Nuove Agevolazioni", almeno presso gli SpazioRegione, le sedi degli Uffici Territoriali Regionali e sul sito internet regionale;
- 2 Il cittadino ritira il "Kit Nuove Agevolazioni" presso la rete distributiva o, in alternativa, compila l'apposito *form* presente sul sito internet di Regione Lombardia;
- 3 Il cittadino compila la domanda, allega la documentazione richiesta per ottenere l'agevolazione e la invia a Regione, attenendosi alle modalità definite nella modulistica fornita all'utente;
- 4 Regione attraverso gli Uffici Territoriali Regionali, entro 25 giorni dalla data del ricevimento della domanda, provvede ad effettuare l'istruttoria della domanda presentata, registrando i dati del cittadino nell'apposito database, verificando il possesso dei requisiti e richiedendo eventuali chiarimenti o integrazioni della documentazione presentata;
  - a) In merito al requisito di reddito, laddove l'attestazione ISEE rilasciata al cittadino riporti omissioni o difformità, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli automatici, in applicazione dell'art. 11 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, Regione procede alla sospensione dei termini istruttori della domanda presentata per richiedere l'agevolazione effettuando i controlli previsti dal DPCM, mediante richiesta, al cittadino, della documentazione idonea ad attestare la completezza e la veridicità di quanto autodichiarato.

Il soggetto richiedente l'agevolazione tariffaria ed in possesso di una attestazione ISEE contenente annotazioni relative ad omissioni/difformità dei dati autodichiarati può alternativamente:

    - presentare domanda (DSU) per il rilascio di una nuova attestazio-

ne ISEE,

oppure

- confermare la stessa attestazione contenente annotazioni, fornendo a Regione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;

Decorso il termine di sospensione, in caso di mancata presentazione, da parte del cittadino, di nuova attestazione ISEE senza annotazioni la domanda sarà oggetto di diniego. Nel caso in cui il cittadino fornisca idonea documentazione che dimostra la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, Regione procederà al rilascio dell'agevolazione sulla base dell'attestazione ISEE contenente le annotazioni.

b) Regione provvede, comunque, ad effettuare successivi controlli, anche a campione, delle dichiarazioni dei cittadini non immediatamente verificabili in fase di istruttoria, ai sensi dell'art.15 della legge n.183/2011 e 71 del dpr n.445/2000.

- 5 Regione entro il termine massimo di 40 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del cittadino, conclude il procedimento con una comunicazione di accettazione o di preavviso di diniego dell'agevolazione richiesta ai sensi dell'art.10 bis della l.n.241/90. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria il cittadino riceve la comunicazione che include le modalità di pagamento dell'agevolazione presso le aziende di trasporto regionali e le istruzioni per l'utilizzo della stessa agevolazione;
- 6 Il cittadino provvede al pagamento dell'agevolazione secondo le modalità indicate nella stessa comunicazione; la ricevuta dell'avvenuto pagamento costituisce, accompagnata da un documento di riconoscimento valido, titolo di viaggio valido per viaggiare sin dal giorno del pagamento effettuato e fino alla consegna della tessera elettronica e per un periodo di tempo massimo di 45 giorni dal pagamento.
- 7 Regione, tramite apposito sistema informatico, trasmette l'elenco dei beneficiari dell'agevolazione alle aziende di trasporto che hanno ricevuto il pagamento per la stampa della tessera elettronica di riconoscimento;
- 8 Le aziende di trasporto, a seguito di quanto stabilito al precedente punto



- 7, provvedono, entro 45 giorni dal pagamento, a produrre e inviare al recapito indicato dall'utente, tramite servizio postale con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna, una tessera elettronica di riconoscimento con l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario e con l'indicazione in chiaro della dicitura relativa al diritto all'accompagnatore. La validità della tessera è stabilita in 4 anni, a decorrere dal mese di validità dell'abbonamento già caricato sulla tessera elettronica inviata al recapito del cittadino; decorso tale termine l'utente potrà continuare ad utilizzare la tessera fino alla scadenza dell'ultimo abbonamento caricato; il titolo di viaggio caricato sulla tessera ha validità dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuto pagamento;
- 9 Il cittadino, decorsi 45 giorni dalla data di avvenuto pagamento, deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, documenti da esibire tutti al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;
- 10 I dati relativi ai pagamenti effettuati sono trasmessi dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento, a Regione Lombardia mediante i canali informatici predisposti da Regione; con lo stesso sistema le aziende di trasporto trasmettono a Regione anche le informazioni relative alla produzione della tessera elettronica;
- 11 Nei casi di agevolazione di 2° fascia, a seguito della registrazione del pagamento, Regione procederà ad un controllo, anche a campione, sul possesso, da parte dei cittadini nel giorno del pagamento, dell'attestazione ISEE in corso di validità e nei limiti di valore previsti da Regione;
- 12 a seguito delle verifiche emerse in fase di controllo di cui al precedente punto 11), Regione procede:
- con la richiesta di restituzione dell'agevolazione senza alcun rimborso in caso di possesso di un'attestazione ISEE valida, ma di valore superiore al limite stabilito dalla Giunta, o in caso di mancato possesso di un'attestazione ISEE valida;

- con l'avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 6/2012, qualora il cittadino non proceda nei termini stabiliti alla restituzione dell'agevolazione pagata e non spettante, per mancanza del requisito ISEE previsto, o a regolarizzare la sua situazione entro il termine stabilito da Regione Lombardia.

## C.2. Procedimento per i casi di rinnovo annuale dell'agevolazione

- a) Salvo quanto previsto alla lettera c), almeno 2 mesi prima della scadenza dell'abbonamento:
- Regione procede ad una preliminare interrogazione delle banche dati degli Enti certificatori, contenenti le informazioni dei beneficiari, relative allo stato di invalidità e al possesso di un valido requisito di reddito attraverso un'attestazione ISEE in corso di validità, per il controllo dell'effettivo mantenimento dei requisiti;
  - laddove i controlli abbiano esito positivo, o nei casi in cui non sia possibile procedere ad un controllo preventivo se non successivamente al rilascio attraverso lo svolgimento di controlli a campione (ai sensi dell'art.71 del dpr n.445/2000, verificando i requisiti presso l'Ente che ha certificato la condizione in base alla quale il cittadino ha autocertificato il diritto per una certa tipologia di agevolazione tariffaria), Regione invia la comunicazione ai cittadini in merito alle modalità di rinnovo dell'agevolazione, denominato "Kit di rinnovo";
  - nel caso il cittadino risultasse nella banca dati degli Enti Certificatori delle invalidità con requisiti che non danno diritto all'agevolazione, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo e provvede conseguentemente alla cancellazione, dalla banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie, del diritto al beneficio o con eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, previa diffida, ai sensi dell'art.46 della l.r.n.6/2012;
  - la procedura di rinnovo riportata ai punti precedenti risulta immediatamente operativa per quanto attiene al controllo del requisito ISEE mediante il collegamento già attivo con la banca dati INPS e, per i controlli sull'invalidità, non appena disponibili le banche dati degli Enti certificatori;
  - ai soli soggetti che, in base ai controlli regionali effettuati prima di inviare il rinnovo, risultano senza un'attestazione ISEE in corso di validità, Regione invia una comunicazione che ricorda l'obbligo di verificare

annualmente il mantenimento dei requisiti incluso l'aggiornamento dell'attestazione ISEE;

- nel caso in cui il valore dell'attestazione ISEE risulti superiore al limite stabilito, Regione non procede all'invio del kit di rinnovo con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie;
- nel caso in cui l'attestazione ISEE riferita ad uno specifico beneficiario non risulti presente nella banca dati INPS o contenga omissioni/difformità, Regione provvede ad effettuare, almeno una volta nel corso del mese successivo, un ulteriore controllo e ad inviare il kit di rinnovo solo nel caso in cui sia presente nel database ISEE un'attestazione in corso di validità e avente un valore pari o inferiore ai limiti stabiliti da Regione; in caso di presenza di omissioni o difformità si applica il procedimento di cui alla lettera a), del punto 4, dell'allegato C.1;
- ai soggetti già titolari di agevolazione, per i quali:
  - o non risultano dalle banche dati disponibili informazioni sulla scadenza dello stato di invalidità,
  - o o che hanno l'invalidità scaduta al momento del controllo effettuato d'ufficio,
  - o o per i quali risultano variati i requisiti necessari per il mantenimento dell'agevolazione, Regione:
    - i. in caso di conferma dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari;
    - ii. in caso di riscontro negativo dello stato di invalidità da parte delle banche dati disponibili a livello regionale, richiede la compilazione e la trasmissione di un'autocertificazione, completa di dati, relativa al possesso dei requisiti necessari ma, Regione, contestualmente blocca l'invio del kit di rinnovo sino all'avvenuto ricevimento e verifica regionale dei requisiti indicati nell'autocertificazione trasmessa;

in ogni caso, la mancata trasmissione dell'autocertificazione, impedisce ogni successivo invio del kit di rinnovo dell'agevolazione con conseguente sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie; la nuova autocertificazione, qualora riportasse alcune variazioni dei requisiti, comporta la cancellazione dal sistema informativo della precedente istanza e l'inserimento della nuova istanza presentata sulla base dell'avvenuta variazione dei requisiti;

- Regione non invia il modulo di autocertificazione ai soggetti che, a seguito dei controlli con esito positivo, o in base a quanto dichiarato in fase di richiesta o rinnovo dell'agevolazione, mantengono i requisiti e le condizioni previste dalle disposizioni regionali vigenti;
- b) Regione provvede alla registrazione delle autocertificazioni, ed ai successivi controlli, effettuati anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei cittadini.
- c) Per gli abbonamenti in scadenza nei primi 3 mesi dell'anno, i controlli relativi al requisito di reddito ISEE, prima dell'invio del rinnovo, sono effettuati successivamente al 15 gennaio (data di scadenza dell'ISEE dell'anno precedente). Per le agevolazioni in scadenza nel periodo sopra riportato, nel mese di dicembre Regione comunica al cittadino che per ottenere il rinnovo dovrà procedere, nel nuovo anno, a rinnovare la propria attestazione ISEE; le procedure adottate in caso di ISEE valido, scaduto o contenente omissioni/difformità sono le stesse riportate alla lettera a);
- d) A seguito del ricevimento della comunicazione per il rinnovo dell'agevolazione, il cittadino beneficiario può effettuare il pagamento con le modalità indicate da Regione nella comunicazione.
- e) Il cittadino deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la ricevuta di pagamento e la tessera elettronica, oltre ad un documento di riconoscimento valido, da esibire, su richiesta, al personale di controllo a bordo dei mezzi di trasporto e, può attivare la tessera elettronica secondo modi e tempi indicati da Regione nelle comunicazioni inviategli.
- f) Regione e le aziende di trasporto forniscono indicazioni all'utente sui punti in cui è possibile attivare la tessera elettronica; qualora la rete di attivazio-

ne garantita sia adeguatamente capillare, l'azienda di trasporto, previa comunicazione a Regione, potrà prevedere che l'accesso ai propri servizi, decorsi 15 giorni dal pagamento, sia consentito esclusivamente con la tessera elettronica attivata.

- g) I dati relativi ai pagamenti effettuati, sono trasmessi a Regione Lombardia, dalle aziende di trasporto, entro quindici giorni dal pagamento mediante i canali informatici predisposti da Regione.
- h) Nei casi di agevolazione di 2° fascia, a seguito della registrazione del pagamento, Regione procede ai sensi dei punti 11 e 12 dell'allegato C.1).

### **C.3. Procedimento per i casi di furto o smarrimento**

1. In caso di furto o smarrimento della ricevuta di pagamento, il cittadino deve rivolgersi a Regione che rilascerà un nuovo kit per il pagamento della riemissione, con causale identificativa della fattispecie, al costo di 10 €;
2. In caso di furto, smarrimento o smagnetizzazione della sola tessera elettronica, il cittadino può recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, indicati nelle informative di Regione, esibire la ricevuta di pagamento valida per chiedere la riemissione della tessera, che riporterà l'indicazione relativa all'abbonamento precedentemente acquistato con la relativa scadenza; il costo di riemissione della tessera elettronica è pari a 3,5 €;
3. In caso di furto, o smarrimento della tessera elettronica e della ricevuta di pagamento, o nel caso in cui il cittadino fosse impossibilitato a recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, come indicato al precedente punto 2, il cittadino deve contattare Regione per la riemissione di un nuovo kit; in tal caso, la richiesta di riemissione della tessera è trasmessa da Regione alle aziende di trasporto, con una causale di "riemissione", così che la nuova tessera elettronica prodotta possa essere caricata con i soli mesi residui dell'abbonamento; il costo di riemissione della tessera elettronica è pari a 10 € (già compresi nel costo di duplicato della ricevuta di pagamento nel caso di smarrimento di ricevuta e tessera). Il costo include le spese di spedizione della tessera elettronica da parte delle aziende di trasporto al recapito indicato dal cittadino.

#### **C.4. Procedimento per i casi di mancato recapito**

In caso di mancati recapiti, le tessere elettroniche sono consegnate dalle aziende di trasporto a Regione Lombardia entro 30 giorni dal ricevimento del mancato recapito da parte delle stesse aziende.

Regione provvederà a contattare l'utente per concordare la consegna della tessera o custodirla, in caso di impossibilità di contatto, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo versamento effettuato dal cittadino.



## **C.5 Procedimento amministrativo per l'espletamento dei controlli effettuati in attuazione dell'art.15 della l. 183/2011 e 71 del D.P.R. n.445/2000**

### **Procedimento**

1. Regione, qualora gli Enti certificanti non mettano a disposizione sistemi informatici atti ad eseguire controlli massivi, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, effettua controlli, anche a campione in attuazione dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, in merito a:
  - a) nuove agevolazioni rilasciate sulla base di un certificato d'invalidità scaduto prima della data di rilascio della stessa agevolazione;
  - b) nuove agevolazioni rilasciate rispetto alle quali risulta una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);
  - c) agevolazioni in fase di rinnovo, rispetto alle quali risulta una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);
  - d) nuove agevolazioni rilasciate o in fase di rinnovo rispetto alle quali l'Ente Certificatore dello stato di invalidità non risulta ricompreso nel banca dati interna di Regione Lombardia (NAR);chiedendo all'Amministrazione competente al rilascio della certificazione relativa al possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per l'ottenimento dell'agevolazione, riscontro scritto - entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta - in ordine alla corrispondenza o meno dei requisiti previsti, come autocertificati dall'istante, con quanto risultante dai verbali o documenti in possesso della stessa Amministrazione certificante;
2. In caso l'Amministrazione competente non confermi quanto autocertificato dal cittadino, Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso,

procede alla sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie e all'avvio del procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art.46 della l.r.n.6/2012, applicando le disposizioni di cui alla l.n.689/1981.

3. In tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei dati autocertificati e Regione riscontri una variazione dei requisiti autocertificati che non consentono il mantenimento dell'agevolazione in possesso del cittadino, procede alla sospensione del diritto al beneficio come indicato nella banca dati regionale delle agevolazioni tariffarie e alla comunicazione di decadenza del diritto al beneficio con conseguente diffida al cittadino beneficiario alla restituzione dell'agevolazione tariffaria, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale, senza procedere all'eventuale rimborso per il periodo di mancato utilizzo dell'abbonamento. Eventuali documenti possono essere trasmessi a Regione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione dell'agevolazione. Regione custodisce le agevolazioni tariffarie restituite per almeno 12 mesi dalla data di scadenza dell'ultimo versamento effettuato dal cittadino.
4. In caso di mancata restituzione dell'agevolazione da parte del cittadino entro il termine stabilito, Regione avvia il procedimento sanzionatorio secondo quanto previsto dall'art.46 della l.r.n.6/2012, applicando le disposizioni di cui alla l.n.689/1981.
5. Per la categoria degli ipovedenti gravi, in caso l'Amministrazione certificante competente non confermi quanto autocertificato dal cittadino, a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio, il cittadino può produrre documenti o scritti difensivi, in cui sia stabilito il requisito da lui autocertificato.
6. In caso di mancata risposta da parte del soggetto certificante, Regione ritiene valida l'agevolazione rilasciata sulla base dell'autocertificazione del cittadino.
7. Nel caso in cui il cittadino detenga un'agevolazione tariffaria e sia in possesso di un'attestazione ISEE contenente annotazioni di omissioni/difformità, ed a seguito di comunicazione da parte di Regione

Lombardia, non proceda alla presentazione della documentazione idonea ad attestare la completezza e la veridicità di quanto autodichiarato o all'aggiornamento di una nuova attestazione ISEE che non contenga le medesime annotazioni, Regione avvia il procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 46, della l.r. n.6/2012.

### ***Campione minimo per i controlli***

Annualmente sono effettuati almeno 1.000 controlli riguardanti:

- a) tutte le agevolazioni rilasciate sulla base di un certificato d'invalidità scaduto prima della data di rilascio della stessa agevolazione;
- b) almeno 300 nuove agevolazioni rispetto alle quali risulterà una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), scegliendo prioritariamente le categorie di riscontro del NAR che, sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti, hanno registrato un più alto dato di autocertificazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate;
- c) per le agevolazioni in fase di rinnovo:
  - tutte le agevolazioni rispetto alle quali risulta sia una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), sia un certificato di invalidità scaduto;
  - almeno 300 agevolazioni, con certificato di invalidità non in scadenza, rispetto alle quali risulterà una difformità tra quanto autocertificato dal beneficiario in merito allo stato di invalidità e quanto risultante nella banca dati interna di Regione Lombardia (NAR), scegliendo prioritariamente le categorie di riscontro del NAR che, sulla base dei controlli effettuati negli anni precedenti, hanno registrato un più alto dato di autocertificazioni non corrispondenti alle verifiche effettuate;
- d) tutte le agevolazioni (nuove o in fase di rinnovo) rispetto alle quali l'Ente Certificatore dello stato di invalidità non risulta ricompreso nel banca dati interna di Regione Lombardia (NAR).

Con decreto del Dirigente competente sono individuate le modalità operative per l'individuazione del campione e l'espletamento dei controlli annuali.

## **C.6 Procedimento relativo al rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'Agevolazione**

Il rimborso a favore degli utenti è effettuato nei casi di:

- rinuncia all'agevolazione;
- decesso del titolare;
- cambio della tipologia di agevolazione tariffaria per variazione dei requisiti previsti;
- pagamenti erronei.

### **Termini di validità del rimborso:**

- il rimborso corrisponde al valore economico riferito al periodo di mancato godimento del beneficio, decorrente dalla data di richiesta di rimborso, da parte del cittadino e sino alla scadenza naturale del versamento effettuato, ad eccezione del caso in cui il beneficiario sia deceduto;
- per i beneficiari deceduti il rimborso è calcolato dalla data del decesso; l'atto risulta eseguibile solo a seguito di idonea comunicazione dell'avvenuto decesso, corredata della documentazione indicata nel modulo di cui al successivo punto 1., e presentata dagli eredi agli uffici regionali competenti della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità o presso una delle sedi degli Uffici Territoriali Regionali;
- il rimborso è riconosciuto da Regione e la quota rimborsata all'utente è scomputata dal calcolo della valorizzazione economica riconosciuta alle aziende di trasporto;
- il rimborso non può essere riconosciuto in caso di restituzione dell'agevolazione tariffaria per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti al momento del pagamento, mentre il rimborso è consentito in caso di sussistenza dei requisiti al momento del pagamento e di perdita di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti avvenuta in un momento successivo al pagamento;
- il rimborso si effettua solo per importi di valore superiore a 10 euro;

**Procedimento di riconoscimento del rimborso:**

1. l'utente chiede il rimborso attraverso la compilazione del modulo disponibile sul sito internet della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità e presso tutte le sedi degli Uffici Territoriali Regionali, corredato dalla documentazione ivi indicata in relazione al caso di specie; per tutte le tipologie di richiesta di rimborso deve essere allegata la ricevuta di pagamento in originale e la tessera elettronica;
2. l'utente invia la richiesta al Protocollo Generale Regionale o alla sede dell'Ufficio Territoriale Regionale di riferimento, oppure la trasmette online all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità;
3. gli uffici regionali competenti verificano entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di protocollazione, la presenza di tutta la documentazione necessaria e indicata al precedente punto 1;
4. il termine di 60 giorni di cui al punto 3., ai sensi della l.r. n. 1/2012, si interrompe in caso di richiesta all'utente di integrazioni per incompletezza o irregolarità della domanda; in tal caso Regione indica un termine per provvedere non inferiore a 10 giorni; i termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda;
5. al completamento dell'istruttoria, ed entro i successivi 30 giorni, sono predisposti gli atti amministrativi e contabili per dar corso al rimborso a favore del cittadino beneficiario con l'accredito della somma spettante o con il preavviso di diniego motivato della richiesta di rimborso.

### **C.7 Procedimento per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto**

La valorizzazione economica alle aziende di trasporto avviene con specifico atto della Regione sulla base della metodologia già adottata con precedenti atti da parte della Giunta Regionale.

Sulla base delle informazioni relative ai pagamenti effettuati dagli utenti e rendicontati dalle aziende di trasporto, Regione individua il numero delle agevolazioni valide per l'anno di riferimento e definisce la quota di valorizzazione economica, da riconoscere alle aziende di trasporto esercenti il servizio sul territorio lombardo in quanto titolari di contratti e concessioni.

Il calcolo terrà conto:

- di quanto direttamente introitato dalle aziende di trasporto da parte dei soggetti beneficiari,
- dei costi di stampa e spedizione delle tessere elettroniche,
- di quanto rimborsato agli utenti aventi diritto.

Nei casi in cui, a seguito di verifiche da parte di Regione, sia riscontrato il mancato riconoscimento, da parte dell'azienda, a bordo dei mezzi dell'agevolazione oggetto di valorizzazione economica, si prevede di:

- non ammettere l'azienda inadempiente l'obbligo di servizio al riparto della valorizzazione economica, ove sia accertata la violazione prima dell'adozione degli atti di riparto;
- procedere al recupero in favore del bilancio regionale per le quote corrispondenti al periodo durante il quale si è protratta l'inosservanza dell'obbligo, oltre agli interessi legali maturati dalla data del pagamento a favore dell'azienda, ove sia accertata la violazione successivamente all'erogazione della valorizzazione economica;
- ammettere, nei casi in cui sia in corso l'istruttoria riguardante l'inosservanza dell'obbligo di servizio, l'azienda al riparto della valorizzazione economica sospendendone l'erogazione nelle more della conclusione dell'istruttoria.

## **C.8 Procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r.n.6/2012**

L'articolo 46 della l.r.n.6/2012 prevede che le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dalla citata legge sono applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

In applicazione della legge statale n.689/1981, è stabilito che il pagamento entro il 60° giorno dall'avvenuta notifica del verbale di accertamento della sanzione è effettuato in misura ridotta (con valore pari a un terzo del massimo indicato nella norma regionale sopra citata).

Qualora il trasgressore non effettui il versamento entro il termine sopra indicato, avvalendosi della possibilità di pagare in misura ridotta, deve essere applicata una sanzione di valore compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma regionale (da 500 a 1.000 euro).

Qualora il trasgressore non proceda al pagamento della sanzione, Regione avvia il procedimento di esecuzione forzata, previo sollecito al pagamento, secondo le disposizioni regionali vigenti in merito alla riscossione coattiva.

In pendenza di un procedimento sanzionatorio, al soggetto interessato dal medesimo non può essere rilasciata da Regione una nuova agevolazione tariffaria.

### ***Importo della sanzione***

Le sanzioni comprese tra il valore minimo e massimo indicato all'art.46 comma 2 della l.r. n.6/2012, sono graduate applicando al trasgressore:

- a) la sanzione nel valore minimo di 500 euro qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
  - assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
  - lieve entità della violazione, corrispondente alla variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente risalente a non oltre 24 mesi dalla data della relativa comunicazione da parte del medesimo Ente oppure al mancato possesso del requisito relativo

- alla residenza nel territorio lombardo da non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune interessato;
- b) oppure, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
  - assenza di un'attestazione ISEE valida o presenza di un'attestazione ISEE contenente omissioni o difformità o di valore superiore al limite stabilito da Regione Lombardia;
- c) la sanzione nel valore di 750 euro qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico;
  - variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente risalente a più di 24 mesi dalla data della relativa comunicazione da parte del medesimo Ente oppure al mancato possesso del requisito relativo alla residenza nel territorio lombardo da più di 24 mesi dalla data di comunicazione da parte del Comune interessato;
- d) la sanzione nel valore di 1.000 euro in caso di accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a suo carico o in caso di contestuale mancanza di più di un requisito previsto per il rilascio e il rinnovo dell'agevolazione tariffaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;
- e) la sanzione nel valore minimo di 500 euro in ogni altra ipotesi di carenza dei requisiti diversa da quelle indicate alle precedenti lettere.

### **Rateizzazione della sanzione**

Le condizioni al fine di valutare l'accoglimento o il rigetto delle istanze di rateizzazione delle sanzioni, in attuazione dell'art. 26 della legge 689/1981, sono definite come segue:

- l'istanza con la quale è richiesta la rateizzazione della sanzione deve contenere la dichiarazione sottoscritta attestante le condizioni economiche disagiate;
- il soggetto sanzionato deve essere in possesso di un'attestazione ISEE vali-



da, senza annotazioni, non superiore ad euro 16.500;

- l'istanza di rateazione deve essere presentata a Regione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notificazione della sanzione ed è sottoposta all'imposta di bollo, se dovuta in base alle normative vigenti;
- entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, previo controllo del possesso dell'attestazione ISEE attraverso la banca dati dell'Ente Certificatore;
- alla dilazione di pagamento è applicato il tasso di interesse legale secondo le disposizioni vigenti al momento dell'accoglimento della domanda;
- l'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto;
- la presentazione della richiesta di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorso al Giudice di Pace;
- in ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento della quota capitale residua;
- il numero massimo di rate mensili concedibili è definito secondo la seguente tabella, salvo eccezionali, gravi e comprovati motivi:

IMPORTO SANZIONE (EURO)	N RATE MASSIME CON ISEE FINO A 10.000 EURO	N RATE MASSIME CON ISEE OLTRE 10.000 EURO E FINO A 16.500 EURO
Fino a 500	18	10
Fino a 750	24	15
Fino a 1.000	30	20
Oltre 1.000	30	25

### **Improcedibilità**

E' stabilita l'improcedibilità del procedimento sanzionatorio nei confronti dei soggetti sanzionati in base all'art. 46, commi 2 e 3, della l.r. n. 6/2012 nei confronti dei quali:

- risulti comprovato – mediante specifica attestazione rilasciata dai comuni – il proprio stato di indigenza;
- si rilevi, a seguito di verifica, che le azioni cautelari e/o esecutive esperi-

te dal concessionario per il recupero del credito, entro un anno dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione emanata a seguito del mancato pagamento della sanzione notificata secondo le modalità previste dall'art. 8, c. 2 della L. n. 890/1982 - non abbiano condotto al recupero della somma dovuta

— • —

**ALLEGATO D)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE  
AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

## **SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE**

Tra

**REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1 (C.F. 80050050154) nella persona di.....nella sua qualità di Responsabile dell'UO Servizi e Reti per la Mobilità, ivi domiciliato ai fini della presente convenzione ed avente i relativi poteri di firma (di seguito anche Regione)

e

L'Azienda di Trasporto Pubblico Regionale o Locale della Lombardia, società.....CF.....P.IVA.....con sede in.....rappresentata da.....in qualità di.....il quale agisce e stipula in nome e per conto della medesima azienda, di seguito "Azienda"

di seguito denominate "le Parti"

### **Premesso che:**

in attuazione dell'art.45, c.1, l.r.n.6/2012, Regione intende definire le modalità e le procedure per garantire l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale da parte delle categorie beneficiarie individuate dal Regolamento regionale n.4/2014. I servizi di trasporto pubblico locale utilizzabili corrispondono a quelli utilizzabili con i titoli di viaggio "Io viaggio ovunque in Lombardia" (Tariffa Integrata Regionale di cui alla parte IV del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4).

***Tutto ciò premesso e facente parte integrante e sostanziale della presente***

**Convenzione si conviene e si stipula quanto segue:****Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. La presente Convenzione individua gli impegni a carico di Regione e dell'Azienda al fine di garantire il rispetto delle procedure, delle modalità e dei tempi relativi alla disciplina delle agevolazioni tariffarie a favore di specifiche categorie di soggetti beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dalla dgr.....

**Art. 2 - Impegni delle parti**

1. Regione e l'Azienda si impegnano a procedere:
  - al rilascio delle nuove agevolazioni tariffarie, secondo il procedimento descritto all'Allegato C1 alla dgr....., parte integrante della presente convenzione.
  - al rinnovo annuale delle agevolazioni già rilasciate ai soggetti beneficiari, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C2 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
  - alla riemissione dell'agevolazione tariffaria nei casi di furto e smarrimento della stessa agevolazione, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C3 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
  - alla gestione dei mancati recapiti, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C4 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
2. Regione si impegna altresì:
  - All'espletamento dei controlli anche a campione effettuati in attuazione dell'art.15 della l. 183/2011 e 71 del D.P.R. n.445/2000, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C5 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.

- Allo svolgimento delle attività per il rimborso a favore degli utenti del valore versato per l'agevolazione secondo il procedimento descritto nell'Allegato C6 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
- Allo svolgimento delle attività per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto, secondo il procedimento descritto nell'Allegato C7 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.
- All'espletamento del procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art.46, comma 2, della l.r.n.6/2012, con le modalità descritte nell'Allegato C8 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.

### **ART. 3 Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata biennale, decorrente dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per pari durata, salva la facoltà di Regione di variare le modalità di rilascio delle agevolazioni, le categorie di utenti che possono beneficiare delle agevolazioni, la tipologia di beneficio riconosciuta, senza che l'Azienda abbia nulla a che pretendere a riguardo.
2. Regione comunicherà all'Azienda tali variazioni con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto all'entrata in vigore delle stesse variazioni, al fine di consentire le necessarie modifiche.

### **Articolo 4 - Importo economico del costo di produzione delle tessere elettroniche**

1. Il costo di rilascio e spedizione della tessera elettronica è definito in 3,4 €, corrispondenti ai costi vivi di produzione e stampa della tessera, oltre ai costi di spedizione stabiliti con tariffa ministeriale. La spedizione dovrà av-

venire tramite raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna.

2. Tale costo è incluso nelle seguenti tariffe:

- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 1° fascia": 10 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 2° fascia": 80 €/anno;
- "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata 3° fascia": 699 €/anno;

versate dagli utenti beneficiari in un apposito conto dedicato individuato dall'Azienda.

3. Sulla base delle informazioni sui pagamenti effettuati (punto 10. dell'Allegato C1 alla dgr....., lettera f) dell'Allegato C2 alla medesima delibera), Regione procederà alla valorizzazione economica secondo il procedimento descritto nell'Allegato C7 alla dgr..... parte integrante della presente convenzione.

#### **Articolo 5 - Responsabili Interni**

1. Le Parti provvederanno, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a nominare una propria figura professionale che assumerà il compito di responsabile interno nei confronti della controparte, dandone reciproca formale comunicazione.

#### **Articolo 6 – Responsabilità, inadempienze, penali, risoluzione (strumenti di verifica prestazioni/forniture)**

1. L'Azienda è responsabile dell'esatto adempimento della presente convenzione. Ogni responsabilità per danni a persone e cose si intenderà a carico dell'Azienda limitatamente alle attività costituenti oggetto degli impegni a suo carico previsti nella presente convenzione. L'Azienda è sollevato da qualsivoglia responsabilità connessa all'esecuzione della pre-

sente convenzione qualora dimostri che nell'espletamento delle proprie attività abbia agito usando la diligenza di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 1°, e 1218 c.c. Fermo restando il rispetto di normative inderogabili, l'Azienda non è responsabile per ogni evenienza negativa e/o anomalia che possa verificarsi nello svolgimento delle attività per cause di forza maggiore, caso fortuito o per ogni altra causa non direttamente ad essa imputabile.

2. In ogni caso, qualora l'Azienda, per cause di forza maggiore, caso fortuito ovvero per ogni altra causa ad essa non direttamente o indirettamente imputabile, sospenda od interrompa l'esecuzione delle prestazioni è obbligata a dare comunicazione all'altra parte delle relative circostanze entro 48 ore. Le parti, valutate le motivazioni addotte, concordano le modalità ed i tempi dell'eventuale differimento delle prestazioni.
3. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione in qualsiasi momento, previa diffida ad adempiere entro quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., e fermo restando il diritto di Regione di chiedere il risarcimento del maggior danno, con espressa esclusione di ogni eventuale danno indiretto, nei seguenti casi:
  - abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa;
  - gravi ed ingiustificate irregolarità ovvero reiterate o permanenti irregolarità, che compromettano il regolare adempimento degli obblighi assunti;
  - mancato rispetto degli eventuali richiami formali della Regione al sollecito adempimento, qualora negligenze o inadempienze compromettano gravemente la corretta esecuzione delle prestazioni;
  - qualora l'eventuale modifica dell'organizzazione dell'Azienda risulti idonea allo svolgimento delle attività oggetto della convenzione.

**Art. 7 - Disposizioni in materia di trattamento dati ex D.Lgs. n. 196/2003**

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste, Regione Lombardia, in qualità di Titolare, in persona



del legale rappresentante pro tempore, nomina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, l'Azienda, quale Responsabile esterno del trattamento medesimo come da allegato alla presente convenzione.

2. I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle predette attività e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.
3. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
4. Per effetto della nomina, il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del D.lg. 196/2003, e delle regole previste dal Disciplinare Tecnico sub all. B) al Codice per la Protezione dei Dati Personali, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.
5. L'Azienda dovrà dichiarare di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacea ed elettronica da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.
6. L'Azienda, in accordo con la Regione e gli incaricati del trattamento dati nell'ambito della Direzione Infrastrutture e Mobilità, vigilerà sull'operato dei propri incaricati al trattamento dei dati perché sia conforme alle istruzioni rilasciate dalla Regione con decreto n. 5709 del 23 maggio 2006, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni specifiche che saranno emanate dalla Regione, con apposito atto, relativamente a peculiari aspetti della presente convenzione anche con riguardo all'applicazione delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche in conformità alla disciplina del suddetto D.Lgs. ed, in particolare, si obbliga a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

**Articolo 8 - Proprietà dei dati**

1. Tutti i dati e le informazioni nell'ambito dell'esecuzione della convenzione sono di esclusiva proprietà della Regione e come tali non possono essere, in alcun modo, utilizzati o ceduti, parzialmente o integralmente, a soggetti diversi dall'Azienda e saranno consegnati, su richiesta, alla Regione e comunque, alla scadenza della convenzione.
2. Le parti si impegnano a mantenere riservate notizie, informazioni, dati e documentazione di cui vengano in qualsiasi modo a conoscenza nell'esecuzione della convenzione e a mantenerne la più assoluta riservatezza su tutti i contenuti.

**ART. 9 – Controversie**

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della convenzione sarà rimessa, in prima istanza, ai rispettivi responsabili interni per discutere e risolvere gli eventuali contrasti in via bonaria e secondo buona fede.
2. I responsabili interni tenteranno di risolvere le questioni con reciproca soddisfazione.
3. Qualora non si addivenisse ad una risoluzione, le Parti si impegnano a devolvere la controversia ai propri legali rappresentanti, fermo restando che in caso di ulteriore esito negativo del tentativo di componimento bonario della controversia, sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

Milano, lì

Per REGIONE LOMBARDIA

---

Per l'Azienda

---